



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30 ottobre 2017 in Roma, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Andrea Bartoletti (tessera FISE n. 2796/F).

Premesso che

- con atto d'inculpazione depositato il 5 ottobre 2017 con allegata produzione documentale il signor Andrea Bartoletti era deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere della violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, R.G.), nonché dell'art. 10 dello Statuto e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, per il mancato versamento del saldo dovuto per la compravendita del cavallo Lord Bi in violazione di esplicita scrittura privata sottoscritta in tal senso dalle parti;
- visto l'art. 48, comma 1, del Regolamento di Giustizia il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 30 ottobre 2017, disponendo la comunicazione al Deferito ed alla Procura Federale;
- il Deferito si costituiva in giudizio con memoria datata 20 ottobre 2017, riportandosi integralmente a quanto già dedotto con la memoria del 14 settembre 2017 (depositata nel corso delle indagini) e chiedendo l'ammissione di molteplici testimoni; in particolare con la richiamata memoria il difensore del Deferito, avv. Giancarlo Niccolai, eccepiva il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione passiva del proprio assistito che non era parte del contratto di compravendita;
- all'udienza del 30 ottobre 2017 la Procura si riportava all'atto di deferimento e rilevava l'inconferenza delle richieste di prova testimoniale, chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione *ex art. 6 comma 1 lett. d), e), f)*, per mesi cinque; la Difesa dell'inculpato insisteva per



Federazione Italiana Sport Equestri

le richieste di prova testimoniale, ribadiva l'eccezione di difetto di giurisdizione anche sulla base dei precedenti di questo Tribunale e della Corte di Appello e, nel merito, chiedeva l'assoluzione del deferito o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena;

- il Tribunale si riservava sulle istanze di prova testimoniale e sul merito del giudizio;
- il medesimo giorno il Tribunale scioglieva la riserva in ordine all'ammissione delle prove testimoniali rigettando la richiesta poiché inconferente ai fini della decisione; le prove testimoniali riguardavano fatti ultronei rispetto all'oggetto del giudizio relativo al mancato versamento del saldo del prezzo del cavallo;

Rilevato che

- la scrittura privata per la compravendita del cavallo Lord Bi di proprietà del sig. Luca Sabattini è stata sottoscritta da questo ultimo e dalla Società Orchis DB s.r.l.;
- l'omesso pagamento dell'intero prezzo pattuito da parte della predetta società non è stato contestato dal Deferito, il quale ha ribadito l'intenzione della società di rateizzare l'importo rimanente;
- secondo la prospettazione del segnalante la scrittura privata sarebbe stata sottoscritta dal sig. Luca Sabattini soltanto per cercare di aiutare lo stesso Bartoletti;
- tuttavia, tale prospettazione oltre a non trovare alcuna conferma in atti, non sembra conciliabile con la circostanza affermata dal medesimo segnalante di essere al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita già a conoscenza *"del disegno delittuoso volto a trar[lo] in inganno al fine di far[gli] vendere il cavallo"* posto in essere dal sig. Andrea Bartoletti;
- tra l'altro nella e-mail trasmessa dal sig. Luca Sabattini all'avv. Niccolai il 21.3.2017 (all. 3 al deferimento) lo stesso ammette che con la scrittura privata erano stati sanciti e formalizzati accordi verbali presi tempo prima (*"la vendita del cavallo Lord Bi è stata sottoscritta e formalizzata tra le parti non in maniera intransigente e tanto meno sotto minaccia alcuna. [...] La scrittura firmata dalla società Orchis DB s.r.l., non ha fatto altro che sancire e formalizzare accordi verbali presi tempo prima, che erano già ben chiari allo stesso Andrea, il quale ha firmato l'accordo nella più totale consapevolezza di ciò che stava facendo"*);

Considerato che

- in merito all'eccezione di difetto di giurisdizione/legittimazione passiva non si può fare a meno di rilevare che la Corte di Appello Federale nell'ambito di un giudizio relativo al mancato pagamento di oneri di scuderizzazione (riformando la statuizione di questo Tribunale) ha chiarito



Federazione Italiana Sport Equestri

che la responsabilità della condotta violativa delle norme federali, a prescindere dalla formale intestazione a terzi del cavallo e/o delle obbligazioni, è addebitabile al tesserato che di fatto usufruisce o beneficia dell'attività oggetto della contestazione e che conseguentemente quest'ultimo è legittimato a subire il procedimento disciplinare (26 gennaio 2017, C.A. r.g.n. 18/16);

- nella specie la Corte di Appello ha ritenuto sussistente la legittimazione in capo al Deferito, in quanto il mantenimento a pensione dei cavalli e la disponibilità delle strutture e dei servizi era finalizzata alla sua attività di istruttore e di cavaliere anche se il relativo contratto era stato sottoscritto da una società;
- alla luce del richiamato precedente nel caso di specie non sembra però sussistere la legittimazione passiva in capo all'odierno Deferito, in quanto la Procura Federale non ha dimostrato né dedotto che la scrittura privata sia stata sottoscritta nell'interesse o comunque a beneficio del Deferito;
- la compravendita del cavallo, nel caso di specie, infatti, non risulta essere stata effettuata nell'interesse del sig. Andrea Bartoletti, il quale - secondo quanto confermato dallo stesso segnalante (si v. all. 3 all'atto di deferimento) - non ha ricavato alcun profitto dalla compravendita.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, R.G. FISE, l'art. 10 dello Statuto Federale nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni

ASSOLVE

il sig. Andrea Bartoletti.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso in Roma il 21 dicembre 2017.

PRESIDENTE: F.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: F.to Avv. Stefano Ciulli

COMPONENTE RELATORE: F.to Avv. Paolo Clarizia